

ASSEMBLEE E ORGANO DI GARANZIA

Art. 12 – ASSEMBLEE DI ISTITUTO E DI CLASSE

Premessa

La nota del MIUR n. 4733/A3 del 26 novembre 2003, "le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono pienamente al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni" per cui "l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni."

Art. 12, 1 – PRINCIPI GENERALI

- a. L'assemblea è un diritto degli studenti.
- b. L'assemblea di Istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- c. L'assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all'Istituto.

Art. 12, 2 – LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA

- a. Non sarà possibile effettuare l'assemblea sempre nello stesso giorno.
- b. L'ordine del giorno, con l'indicazione della data certa dell'assemblea, deve essere presentato con anticipo di cinque giorni al Dirigente Scolastico, cui tocca il compito di verificarne la rispondenza alle finalità previste dalla Legge e di coordinare tutte le attività scolastiche e che, in presenza di circostanze obiettive, potrà respingere la richiesta di Assemblea o concordare una data diversa.
- c. L'assemblea si terrà in orario scolastico, secondo le richieste dei rappresentanti d'Istituto, che potranno sciogliere la stessa non prima della metà delle ore previste per una giornata.
- d. A richiesta degli studenti le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo (Art. 13 del Testo Unico). I gruppi di studio possono essere aperti a tutti o essere limitati ad un numero di persone stabilito dagli organizzatori; può essere inoltre stabilito un numero minimo di partecipanti, al di sotto del quale il gruppo di studio non può essere tenuto. Sarà compito dei rappresentanti degli studenti concordare con il Dirigente Scolastico adeguati spazi.

Art. 12, 3 – PARTECIPAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

Per la realizzazione dei principi esposti nell'art. 12, 1, nel corso dell'anno scolastico potranno svolgersi Assemblee cui partecipino esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. I nominativi, i recapiti e i motivi alla base della scelta degli esperti devono essere comunicati al Dirigente Scolastico con anticipo di cinque giorni, così da consentire al Dirigente Scolastico o al Consiglio di Istituto o allo stesso, di autorizzarne o negarne — in questo secondo caso con deliberazione motivata — la partecipazione.

Art. 12, 4 – IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

I lavori dell'Assemblea saranno coordinati dai rappresentanti di Istituto, tra cui verrà di volta in volta scelto il Presidente dell'Assemblea, che curerà l'espletamento dell'ordine del giorno, darà e toglierà la parola e, più in generale, modererà il dibattito. Il Presidente ha inoltre facoltà di sciogliere l'Assemblea nel caso in cui constati l'impossibilità di un ordinato svolgimento dei lavori.

Art. 12, 5 – LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

- a. L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti dell'Istituto, al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati, con diritto di parola, al Presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i docenti.
- b. Fatta eccezione per il Dirigente Scolastico o il suo delegato e per i docenti eventualmente invitati, l'intervento sulle questioni dibattute in assemblea da parte di altri docenti dovrà essere espressamente autorizzato dall'assemblea stessa.
- c. Nessuno studente potrà abbandonare l'assemblea prima del suo termine.
- d. Al termine dell'assemblea gli studenti lasceranno la scuola.
- e. Nel caso in cui l'Assemblea sia sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine, gli studenti dovranno tornare in classe per il regolare svolgimento dell'attività didattica.
- f. Entro i tre giorni successivi il Presidente farà pervenire all'Ufficio di Dirigenza il Verbale dell'assemblea.
- g. Fino alla fine dell'emergenza COVID l'assemblea di istituto si svolgerà in modalità online, pertanto gli alunni si recheranno a scuola secondo il normale orario di ingresso, ferma restando la possibilità, nel caso se ne ravvisi la necessità (per esempio, isolamento domiciliare ordinato dalle Autorità competenti) e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, di connettersi dal proprio domicilio, e si collegheranno da ciascuna aula, a partire dalle ore 8.25, tramite la Piattaforma digitale individuata dalla scuola. Alla fine dell'assemblea gli alunni saranno congedati ed usciranno dalla scuola secondo orari differenziati di 5 minuti in funzione dell'orario di ingresso.

Art. 12, 6 – DIFFUSIONE DEL SUDETTO REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA

- a. I quattro rappresentanti d'Istituto e i componenti del Comitato Studentesco devono conoscere il presente Regolamento d'Assemblea e le disposizioni di legge che regolano l'Assemblea degli Studenti.
- b. Ogni inizio di anno scolastico una copia del presente regolamento sarà distribuita alle classi prime.
- c. Una copia del presente regolamento sarà consultabile sul sito della scuola.

Art. 12, 7 – NORME FINALI

- a. Il presente Regolamento d'Assemblea, predisposto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, ha efficacia immediata.
- b. Esso ad ogni inizio d'anno scolastico si intende automaticamente rinnovato.
- c. Eventuali modifiche potranno essere proposte, previo parere preventivo del Consiglio di Istituto.

- d. Qualora l'assemblea si tenesse in ambienti esterni all'edificio scolastico, gli alunni si incontreranno, all'inizio della stessa, nel luogo scelto.
- e. I docenti regolarmente rileveranno la presenza degli alunni secondo il proprio orario di servizio.
- f. Quando il presidente scioglierà l'assemblea, i docenti, secondo il proprio orario di servizio, svolgeranno il contrappello e gli alunni saranno congedati.

Art. 12, 8 – ASSEMBLEE DI CLASSE

- a. Gli alunni, una volta al mese, hanno diritto allo svolgimento di un'assemblea di classe, da ottobre ad aprile.
- b. L'assemblea di classe, sino ad un massimo di due ore di lezione, non può essere tenuta sempre nelle medesime ore.
- c. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e per lavori di gruppo.
- d. Le assemblee di classe sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti.
- e. Durante le assemblee, la vigilanza degli alunni è di competenza dei docenti e dei collaboratori scolastici, secondo il normale orario di servizio.
- f. La richiesta con la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea di classe deve essere inoltrata, tramite mail dedicata, al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento della medesima. La richiesta dell'assemblea di classe deve riportare i nominativi dei docenti che ne consentono lo svolgimento durante le proprie ore di lezione.
- g. Tutti i docenti del consiglio di classe sono tenuti, seguendo il principio della rotazione, a concedere le proprie ore di lezione per l'assemblea di classe; ogni docente annoterà sul registro elettronico la disponibilità a concedere l'assemblea. Il coordinatore di classe vigilerà sul rispetto della rotazione.

Art. 13 – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo Interno di Garanzia, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98 e successiva riformulazione, resta in carica per un triennio. È composto dai seguenti membri:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede
- 1 docente designato dal Consiglio di Istituto
- 2 studenti (eletti dagli studenti): un membro effettivo ed un membro supplente
- 1 genitore (designato dal Consiglio di Istituto).

L'organo di garanzia deve avere la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti. Un componente sarà dichiarato decaduto dopo due assenze consecutive e si procederà ad una nuova nomina. Qualora si ravvisi incompatibilità o dovere di astensione per uno dei componenti (per esempio, il docente designato sia quello che abbia proposto la sanzione o il genitore o lo studente siano direttamente interessati), si procederà alla nomina di un supplente con le medesime modalità che hanno designato i titolari. Nel caso di votazione non è prevista l'astensione; nel caso di parità nel risultato della votazione, prevale la decisione assunta dal Dirigente Scolastico.

L'organo di garanzia ha il compito di espletare le seguenti funzioni:

- controllo sull'applicazione del Regolamento
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
- assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive

- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 del DPR n. 249/98)
- esame di eventuali ricorsi all'adozione di provvedimenti disciplinari
- mediazione con l'Autorità Giudiziaria ove necessario.